

Tributo comunale sui rifiuti

**REGOLAMENTO TARI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 30/01/2018

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 20/05/2020**

**Modificato in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 116/2020, con delibera di Consiglio Comunale nr. 27 del 29/06/2021**

## INDICE

### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

- Art. 1 - Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Definizione di rifiuto
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Soggetto passivo
- Art. 6 - Presupposto e ambito oggettivo
- Art. 7 - Definizione di aree imponibili
- Art. 8 - Decorrenza della tassa
- Art. 9 - Vincolo di solidarietà
- Art. 10 - Tributo per le istituzioni scolastiche

### **CAPO II**

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 11 - Composizione della tassa
- Art. 12 - Piano Finanziario
- Art. 13 - Commisurazione della tariffa

### **CAPO III**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

- Art. 14 - Categorie di contribuenza
- Art. 15 - Utenze Domestiche
- Art. 16 - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 17 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18 - Utenze non domestiche
- Art. 19 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 21 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

### **CAPO IV**

#### **DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI**

- Art. 22 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni
- Art. 23 - Criteri per le riduzioni
- Art. 24 - Riduzioni per conferimento alle SEA da parte delle utenze domestiche
- Art. 25 - Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale
- Art. 26 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 27 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 28 - Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
- Art. 29 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

### **CAPO V**

#### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

- Art. 30 - Tributo giornaliero
- Art. 31 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

Art. 32 – Tributo provinciale

## **CAPO VI**

### **DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

Art. 33 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 34 – Termini per il pagamento del tributo

Art. 35 – Versamento del tributo provinciale

Art. 36 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 37 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 38 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 39 – Funzionario responsabile del tributo

## **CAPO VII**

### **ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

Art. 40 – Accertamenti

Art. 41 – Sanzioni

Art. 42 – Contenzioso

Art. 43 – Trattamento dei dati personali

Art. 44 – Entrata in vigore

## **REGOLAMENTO**

### **ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA ANNUALE**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. è istituita nel territorio del Comune di Poggio Torriana la Tassa sui Rifiuti (TARI);
3. La predetta tassa sui rifiuti (TARI), è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento;
4. La classificazione dei rifiuti è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come integrata dal D. Lgs. nr. 116/2020.
5. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013;
6. La tariffa del tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita ai sensi del comma 639 dall'art. 1 L. 147 del 27/12/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., avente ad oggetto "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. Esso fissa i criteri della tassa al fine di:
  - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
  - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
  - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione della tassa, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani:**
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
  - h) Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater, articolo 183 del D.lgs. 152/2006 indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-*quinquies*, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe, utilizzando, in caso, il criterio della prevalenza.
3. **Sono rifiuti speciali:**
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. **Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

#### **ART. 4 SOGGETTO ATTIVO**

- 1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

#### **ART. 5 SOGGETTO PASSIVO**

- 1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D. Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.
- 2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli possessori o detentori.
- 4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. Nel caso di associazioni non riconosciute la responsabilità del pagamento del tributo è di chi le presiede o le rappresenta in solido con tutti i soci.
- 5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
- 6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo della tassa per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è

assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativo all'esercizio di competenza.

## **ART. 6 PRESUPPOSTO E AMBITO OGGETTIVO**

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 33, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

4. Nel calcolo delle superfici **non sono considerate**:
  - a) le superfici ove si formano, **in via continuativa e prevalente**, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come indicate al successivo art. 29.
  - b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, **fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, e comunque delle parti**

**dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.**

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50, nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

**5. La tassa rifiuti non si applica a:**

- a) unità immobiliari **domestiche** che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia



confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- b) unità immobiliari delle utenze **non domestiche** che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

**Sono altresì escluse:**

- le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
- le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

**Art. 7**

**DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI**

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Per i fabbricati destinati ad utenza non domestica può essere dimostrata un'occupazione successiva se risulta da dichiarazione di inizio attività ai fini fiscali.

**Art. 8**

**DECORRENZA DELLA TASSA**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

**Art. 9**  
**VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

**Art. 10**  
**TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, è sottratto dai costi che devono essere coperti con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

**CAPO II**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

**Art. 11**  
**COMPOSIZIONE DELLA TASSA**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

**Art. 12**  
**PIANO FINANZIARIO**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

1. I costi annuali per la gestione del servizio relativo alla raccolta, pulizia stradale e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto preposto.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato dei rifiuti o il gestore di una o alcune attività, predispone annualmente il piano finanziario (PEF), secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019/R/Rif (MTR) dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (Atersir). Il piano finanziario (PEF) è corredato da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimenti tenuta ai sensi di legge e da una relazione di accompagnamento, redatta secondo quanto indicato nell'allegato alla deliberazione n. 443/2019/R/Rif di ARERA.
3. L'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) esamina e valida il Piano Finanziario e lo trasmette al Comune.
4. Ai fini del calcolo della tariffa si utilizzano con decorrenza 1/1/2018 le categorie corrispondenti a Comuni con più di 5000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 56 del 7.4.2014.

#### **Art. 13**

#### **COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e l'art. 14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE.

#### **CAPO III**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA**

#### **Art. 14**

#### **CATEGORIE DI CONTRIBUENZA**

1. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. 158/99 e s.m.i.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie **si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi)** a meno che non siano accatastati autonomamente.

#### **Art. 15**

#### **UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 33, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Nel numero dei componenti devono altresì essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza anagrafica nell'unità abitativa risultano ivi dimoranti, come attestato dalla dichiarazione originaria o di variazione, resa ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento
6. Nel calcolo dei componenti di cui ai commi precedenti non saranno considerati i soggetti per i quali è stata avviata una pratica di irreperibilità anagrafica, purché ne sia fatta apposita richiesta, debitamente documentata dall'ufficio anagrafe;
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero, ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

<b>SUPERFICIE</b>	<b>NUMERO COMPONENTI</b>
<b>Fino a mq. 60</b>	<b>1</b>
<b>Da mq. 60 in poi</b>	<b>2</b>

8. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
  - Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi
  - Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
9. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

#### **Art. 16**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

#### **Art. 17**

#### **CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della TARI relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27

- aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della TARI è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
  3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

**Art. 18**  
**UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

**Art. 19**  
**CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da **allegato A**, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tassa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

**Art. 20**  
**AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio, o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

**Art. 21**  
**APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  
IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Come previsto al comma 20 dell'art. 14 della Legge 214/2011 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

**CAPO IV**  
**DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE,**  
**DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI**

**Art. 22**  
**ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni, si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà a partire dalla data di presentazione dell'istanza.
3. L'agevolazione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

**ART. 23**  
**CRITERI PER LE RIDUZIONI**

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
  - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero, a condizione che il soggetto passivo dichiari di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - b) alle utenze domestiche che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico come meglio specificato agli artt. 6 e 7 del Regolamento Comunale per il compostaggio domestico approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 73 del 21/12/2015. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta;
  - c) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
  - d) fabbricati rurali ad uso abitativo, in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 del D.L. 557/93 e s.m.i..
2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
  - a) **10 %** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - b) nella misura percentuale massima del **10%** della tassa rifiuti dovuta, come meglio specificato all'art. 5 del Regolamento Comunale per il compostaggio domestico approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 73 del 21/12/2015;
  - c) **20%** locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) **10%** abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- e) Riduzione dei 2/3 del tributo, quando l'abitazione è posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, già pensionato nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che tale abitazione non risulti locata o ceduta in comodato d'uso;
  - f) **30%** fabbricati rurali ad uso abitativo.
  - g) il tributo è dovuto in misura **non superiore al 40%** della tariffa da determinare, anche in misura graduale, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, supera i 300 metri;
3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sia sulla quota fissa che su quella variabile, eccetto il caso di cui al comma 2 lett. g) per il quale sarà applicata sulla sola parte fissa della tariffa.
4. Qualora si verificano le condizioni per poter beneficiare di più di una riduzione disciplinata dal presente articolo, sarà applicata quella più favorevole al contribuente, senza possibilità di cumulo, con esclusione della lettera b) compostaggio domestico che non fa cumulo con altre riduzioni.

#### **ART. 24**

#### **RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO ALLE SEA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione della tariffa variabile calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. I coefficienti da applicare saranno i seguenti:

<b><u>Tipologia del rifiuto</u></b>	<b><u>Coefficiente</u></b>
- Inerti domestici provenienti da utenze domestiche	0,30
- Carta e cartone	0,80
- Plastica	1,30
- Scarti giardinaggio	0,40
- Ingombrante non metallico proveniente da utenze domestiche	0,20
- Ingombrante metallico e vari	0,30
- Ingombranti metallici – Frigoriferi provenienti da utenze domestiche	0,10
- Tessili	1,00
- Vetro	1,00
- Alluminio	3,00
- Olii minerali provenienti da utenze domestiche	1,00
- Olii vegetali	1,20
- Piombo proveniente da utenze domestiche	0,40
- RUP pile	1,50
- RUP farmaci proveniente da utenze domestiche	1,50
- RUP T/F proveniente da utenze domestiche	1,00
- Batterie Auto proveniente da utenti privati	0,40
- Altro	0,20
- Nylon usato in agricoltura (comprese serre)	servizio a pagamento



La riduzione sarà applicata sulla base dei conferimenti dell'anno solare precedente e distinti nelle seguenti fasce di rifiuto differenziato:

Tipologia fasce	Definizione fasce per abbuoni (Riferite per Kg/annui di RSU conferiti al Centro Ambiente)	Abbuoni riferiti a ciascuna fascia di quantitativi
Fascia "A"	da Kg. 20 a Kg. 70	Euro 10,00
Fascia "B"	da Kg. 71 a Kg. 150	Euro 15,00
Fascia "C"	da Kg. 151 a Kg. 300	Euro 20,00
Fascia "D"	da Kg. 301 a Kg. 500	Euro 25,00
Fascia "E"	da Kg. 501 a Kg. 750	Euro 30,00
Fascia "F"	da Kg. 751 a Kg. 1000	Euro 50,00
Fascia "G"	oltre 1000 Kg	Euro 55,00

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione **non può essere superiore al 50% della quota variabile** della tariffa.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

#### **ART. 25 CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Le ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni che il comune può deliberare con regolamento rispetto a quelle previste al comma 659 dell'art.1 della legge 147/2013 devono trovare copertura nel bilancio comunale, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
3. L'esenzione totale è applicata per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
4. Le riduzioni ed esenzioni della Tari sono assoggettate a quanto previsto dalla normativa in vigore.

#### **ART. 26 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI**

1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate sul tributo in relazione ai seguenti criteri:



- a) Conferimento **per le utenze domestiche** dei rifiuti recuperabili direttamente ai Centri Ecologici Attrezzati (ex Centri Ambiente) secondo quanto previsto nel precedente art.24;
- b) **Le utenze non domestiche** possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- c) Le utenze **non domestiche** che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero del totale** dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione **della parte variabile della tassa** riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- d) Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

## ART. 27

### **Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 26 comma 1 lett. C) del presente Regolamento, e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, **devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.**
2. Anche per l'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata **entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.** La tardiva presentazione della domanda comporta la possibilità dell'utenza di uscire dal servizio a decorrere dal **secondo anno** successivo alla presentazione.
3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione (di cui all'allegato **B** al presente Regolamento), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, **l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers**, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, è da intendersi quale tacita conferma e/o scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico, nonché all'Ufficio Tributi.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, **entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;**
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il **30 giugno** di ciascun anno, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita, (in caso di minor produzione sarà cura dell'utenza fornire apposita e comprovata giustificazione) e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **ART. 28**

### **AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI**

1. È fatta comunque salva **la facoltà** per le utenze non domestiche, di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato **al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, i propri rifiuti urbani, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 30% della produzione annua presunta calcolata come

prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione **della parte variabile** del tributo nella misura del **30%** da applicarsi a preventivo, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente alla documentazione richiesta, a pena di decadenza, **entro il 30 GIUGNO** successivo all'anno d'imposta, con cui il soggetto passivo dichiara la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti è applicata una riduzione della quota variabile della TARI così determinata

<b>FRAZIONE RIFIUTO</b>	<b>VALORIZZAZIONE %</b>
CARTA/CARTONE - VETRO - PLASTICA - MULTIMATERIALE - FERRO	10%
LEGNO - ORGANICO - POTATURE	100%

3. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata unitamente alle sanzioni di legge. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, **entro il 30 Giugno dell'anno successivo**.

#### **ART. 29**

##### **RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**

1. Sono **escluse** dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, tossici e nocivi, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente. Al fine di dare detta dimostrazione ed ottenere l'agevolazione, i soggetti passivi devono presentare, **entro il 30 giugno successivo all'anno d'imposta**, la documentazione da cui si evince la tipologia e la quantità **di rifiuti speciali** avviati allo smaltimento.
2. Per i produttori di rifiuti speciali, la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività

produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, e comunque le parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. In presenza di locali e/o aree **in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali**, e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

<b>descrizione categoria</b>	<b>riduzione superficie</b>
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officine, trasporti	10%
Laboratori d'analisi, metalmeccaniche, fabbri	15%
Falegnamerie, vetrerie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, lavorazioni materie plastiche e vetroresine	20%
Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, litografie	25%
Marmisti	30%
Carrozzerie, autoriparatori, elettrauti, demolitori e rottamai, riparazioni elettrodomestici, elettricisti	35%
Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	40%

4. per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.
5. In assenza di richiesta da parte del soggetto passivo che produce rifiuti speciali contestualmente a quelli urbani o di presentazione della necessaria documentazione a consuntivo, entro il **30 Giugno** successivo all'anno d'imposta, l'agevolazione non può essere concessa. In tal caso il competente ufficio provvederà al recupero della tassa dovuta.

## **CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO**

### **ART. 30 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.
8. Al tributo giornaliero si applica la maggiorazione di all'articolo 14, comma 13 del D.L. n. 201/2011;
9. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla ex taxa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
10. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del Canone Unico Patrimoniale di occupazione, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il Gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col Gestore medesimo.
11. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
12. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate, come stabilito dal Canone Unico Patrimoniale.
13. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
14. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio

**ART. 31**  
**APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO**  
**IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla taxa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

**ART. 32**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia.

## **CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO**

### **ART. 33 DICHIARAZIONE DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE**

1. I soggetti che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate.
2. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata, entro 60 giorni dall'evento, apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.
3. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree deve essere dichiarata. La stessa ha effetto dal giorno successivo alla sua presentazione.
4. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

### **ART. 34 TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO**

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 5, devono eseguire il pagamento del tributo **in due rate**, entro le seguenti scadenze:
  - 1° rata corrispondente al 50% di quanto dovuto nell'anno precedente, entro il mese di **settembre** dell'anno di competenza,
  - 2° rata a saldo e con conguaglio rispetto alle tariffe approvate per l'anno di competenza, entro il mese di **dicembre** dell'anno di competenza

**Il pagamento in unica soluzione è consentito, entro la scadenza dell'ultima rata.** In caso di mancato pagamento entro l'ultima rata, l'importo è riscosso in unica soluzione a seguito di notifica di sollecito di pagamento per omesso o parziale versamento, con addebito delle spese di notifica e con l'avvertenza che in caso di inadempimento si provvederà, in sede di accertamento esecutivo, al recupero del tributo, della relativa sanzione e degli interessi di mora.
2. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti **potrà** avvenire tramite invio con posta elettronica certificata.



3. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità, riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.
4. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i., purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

**ART. 35**  
**VERSAMENTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Per la riscossione del tributo provinciale (TEFA) con decorrenza dal 1° giugno 2020 si rimanda a quanto previsto dall'articolo 38-bis del decreto fiscale 124/2019 convertito in Legge 157/2019. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

**ART. 36**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI**

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente Regolamento Comunale per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali.

**ART. 37**  
**RIMBORSI E ARROTONDAMENTI**

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto o un versamento in misura superiore al dovuto.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.
3. L'eventuale credito TARI del contribuente può essere calcolato in compensazione sull'importo dovuto nell'anno successivo, anche a valere su altre entrate.

**ART. 38**  
**IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI**

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede ad effettuare il rimborso è quello indicato nel vigente Regolamento Comunale per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento secondo quanto indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate.
4. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente.

**ART. 39**

## **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO**

#### **ART. 40 ACCERTAMENTI**

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

#### **ART. 41 SANZIONI**

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 695 a 701 dell'articolo 1 del L. 147/2013.

#### **ART. 42 CONTENZIOSO**

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

#### **ART. 43 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

#### **ART. 44 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021**. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma comunale in contrasto con la normativa vigente.



**Allegato A)**

<b>Cod.</b>	<b>Categorie utenze non domestiche Comuni &gt;5000 abitanti</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie.
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club